

Abstract prof. Giovanni Terrano

Il riconoscimento da parte del Giudice delle leggi dell'ambiente come valore costituzionale, negli ultimi decenni, è stato un passo importante per la questione non solo della sua rilevanza giuridica ma anche delle relative esigenze di tutela. Questo valore, poi, è stato recentemente inserito all'interno della Costituzione non solo mediante la modifica dell'art. 9, ma anche dell'art. 41, inserendo, tra l'altro, in quest'ultimo, anche il valore della salute. Ciò ha imposto di considerare l'ambiente non più come una res, ma come uno dei principi primari protetti dalla Costituzione stessa. Non va sottaciuto, comunque, come questa importante modifica vada ad innestarsi proprio nell'art. 41, in cui è palese il noto "compromesso storico" che è alla base della nostra Carta costituzionale. Questo articolo, infatti, da un lato stabilisce che "l'iniziativa economica privata è libera", mentre dall'altro prevede come la stessa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno anche "alla salute e all'ambiente", tale da rafforzare il riconoscimento, già previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della dimensione sociale dell'ambiente stesso.